



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1074/2023

tra

[REDACTED]

RICORRENTE

e

[REDACTED]

CONVENUTO

Oggi **24 gennaio 2024**, alle ore **11** innanzi al [REDACTED] è comparsa, in collegamento mediante la piattaforma TEAMS, [REDACTED] per la parte ricorrente; è comparso in presenza l'avv [REDACTED]

I difensori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive deduzioni e conclusioni.

Il Giudice

All'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio rinviando per la lettura della sentenza alle ore 16,00 .

Il Giudice

[REDACTED]

alle ore 16,00 il giudice legge la sentenza assenti le parti che hanno rinunciato a comparire.

Il Giudice

[REDACTED]

“inequivocabile possesso della cittadinanza bulgara”, non essendo più sufficiente, ad avviso dell’INPS, la sola residenza fiscale (effettiva) in Bulgaria. Esponeva, inoltre, che con lettera datata 27.5.2023, l’ INPS di Bologna – Imola aveva comunicato al ricorrente che, a seguito di “*revoca disposizione per evitare la doppia imposizione fiscale*”, intendeva applicare – un conguaglio fiscale di € 1.294,30, da trattenere sui ratei mensili per un ammontare di € 143,81 e – una trattenuta IRPEF di € 258,86 / mensile e che, pertanto, dal la consultazione del cedolino del mese di giugno 2023, ha constatato di percepire una pensione di € 905,03, anziché di € 1.307,71. Il ricorrente contestava l’illegittimità della determinazione assunta dall’ INPS per violazione/falsa applicazione dell’art. 2 TUIR e dell’art. 16 della Convenzione tra Italia e Bulgaria sostenendo di aver diritto alla esclusione dalla tassazione italiana nonché al risarcimento del danno patito, commisurato, in via equitativa, in n. 13 mensilità della somma sottratta e dunque in € 15.129,66. In ordine al periculum in mora evidenziava di essere tenuto al mantenimento delle figlie in forza di pronuncia giudiziale e di sostenere i costi del canone di locazione dell’appartamento e che la somma residuante da tali oneri, ammontante ad € 530,32, non era idonea ad assicurargli una esistenza libera e dignitosa. Concludeva il ricorso formulando le seguenti domande:

“...Accertare e dichiarare – in via incidentale – l’applicazione, nel caso dell’odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell’art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l’effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all’INPS di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

2. Accertare e dichiarare l’applicazione, nel caso dell’odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, inerente alle pensioni in senso generale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le eventuali disposizioni nazionali contrastanti in generale con il diritto europeo per l’effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all’INPS di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

3. Rimettere, nel caso in cui l’ill.mo giudice ritenesse di non potere applicare al caso in esame la citata Convenzione e/o Regolamento, la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutare la legittimità

costituzionale della norma (o meglio innovativa interpretazione della norma), con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute ed atto di riliquidazione, nonché del presente giudizio.

IN VIA SUBORDINATA:

4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio del legittimo affidamento e conseguentemente annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all'INPS di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

IN VIA ANCORA SUBORDINATA: 5. Accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall'INPS sulla pensione, in quanto in palese violazione del principio della pignorabilità, minimo vitale ed altri limiti di legge, per l'effetto ordinare all'INPS la cessazione dell'applicazione delle trattenute e conguaglio IRPEF in relazione al detto periodo ed il rimborso delle somme trattenute nelle more del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DI CAUSA, ex DM. 55/2014, da distrarsi...".

L'INPS, costituitasi ritualmente in giudizio, contestava le pretese del ricorrente e ne chiedeva l'integrale rigetto per le articolate ragioni dedotte nella propria memoria difensiva.

La causa, autorizzato il deposito di note conclusive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna con sentenza contestuale.

Risulta incontestato che il ricorrente è titolare di trattamento INPS gestione privata quale ex artigiano. Inoltre, il ricorrente ha documentato la sua residenza fiscale in Bulgaria (cfr. doc. n. 10 ric.). La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, che ha la finalità di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con L. n. 389/1990, all'art. 16 prevede: *"Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un **residente** di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato"*.

Il paragrafo 2 dell'art. 17 prevede: *"a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un **residente** di detto Stato e ne abbia la nazionalità."*

L'INPS, sulla scorta del messaggio del 3 aprile 2023, che recepisce quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, ha ricostituito la pensione in godimento al ricorrente con decorrenza dal gennaio 2023, sul presupposto che, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni della Convenzione citata, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se è in possesso della cittadinanza di tale Stato, requisito pacificamente insussistente nel caso in esame, essendo il ricorrente cittadino italiano.

La tesi dell'INPS non si ritiene fondata per le motivazioni espresse dal Tribunale di Viterbo in fattispecie analoga nella sentenza n. 428 del 17.11.2022 citata e prodotta dal ricorrente che vengono condivise ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.cp.c e di seguito si trascrivono: “[...] *Ancorché in base alla lettera dell'art. 1, par. 2, lett. b), della Convenzione i concetti di residenza fiscale bulgara e cittadinanza bulgara parrebbero coincidere, tale interpretazione non può essere accolta in quanto condurrebbe al risultato, contrastante con la ratio della Convenzione, di ritenere che un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.IR ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione e privo di cittadinanza bulgara andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara. La ricostruzione ermeneutica dell'Istituto, inoltre, risulta incoerente alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 1, par. 2, lett. b), con gli artt. 16 e 17 della medesima Convenzione. In forza delle disposizioni da ultimo citate, il soggetto che percepisca una pensione c.d. privata è soggetto alla tassazione dello Stato di residenza fiscale, mentre colui che goda di una pensione c.d. pubblica per servizi resi in favore dello Stato o da una sua divisione o da un ente locale è assoggettato all'imposizione di questo Stato, a meno che non abbia la residenza e la nazionalità nell'altro Stato contraente. Ciò sta a significare che un soggetto percettore di una pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in Bulgaria è assoggettato alla sola tassazione bulgara, mentre un soggetto percettore di una pensione pubblica dallo Stato italiano è sottoposto alla tassazione italiana, a meno che non risieda ed abbia la cittadinanza bulgara. In quest'ultimo caso sarà sottoposto alla sola imposizione bulgara. Dunque il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla tassazione dello Stato erogante. Ne consegue che pretendere, come fa l'Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17 [...]”]. Ebbene, in base a quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione sopra citato, il ricorrente deve essere assoggettato soltanto all'imposizione dello Stato contraente in cui risiede, cioè nella specie in Bulgaria. Il ricorso*

promosso [REDACTED] viene pertanto accolto. Viene disposta la compensazione delle spese di lite, stante l'assoluta novità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:

- in accoglimento del ricorso promosso [REDACTED], dichiara il diritto del ricorrente all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione in godimento; per l'effetto condanna l'INPS alla restituzione delle somme trattenute sulla pensione [REDACTED] con decorrenza dal giugno 2023 maggiorate degli interessi dal dovuto al saldo;
- compensa le spese del processo.

Bologna il 24/01/2024

Il Giudice Unico

[REDACTED]